



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

TERZA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

dr. Francesco Abete

sentiti i colleghi della Sezione e il Presidente del Tribunale;

preso atto della Nota del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata n. 2641/2022 con la quale si chiede quale sia l'orientamento del Tribunale in merito all'interpretazione del quinto comma dell'art. 543 c.p.c.;

rilevato che l'art. 1, comma 32, della L. 26 novembre 2021, n. 206, entrata in vigore il 22 giugno 2022, ha introdotto un nuovo comma all'art. 543 c.p.c., a mente del quale *"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento"*;

siffatta modifica ha suscitato interpretazioni contrastanti in merito alle modalità con le quali eseguire la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo disposta dal predetto comma e, in particolare, se sia necessario procedere alla stessa a mezzo di Ufficiale Giudiziario ovvero se a tanto possa provvedere direttamente il legale, come sembra desumersi dall'espressione *"il creditore"* utilizzata dalla norma in questione;

ritenuto che l'avviso in oggetto debba ritenersi estraneo al perfezionamento del pignoramento che, pur costituendo una fattispecie a formazione progressiva, può dirsi concluso nel momento in cui l'Ufficiale Giudiziario, effettuata l'ultima notificazione, consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione come descritto dal comma IV dell'art. 543 c.p.c., sicché può concludersi che l'avviso in questione e la sua notifica vengano configurati dalla norma come atti propri del creditore procedente;

ritenuto, pertanto, che al predetto incombente possa provvedere direttamente il creditore, e per esso il suo difensore, secondo le modalità ritenute più opportune e, comunque, non necessariamente a mezzo di Ufficiale Giudiziario;

ritenuto, ancora, che la prova dell'avvenuta notifica debba essere fornita nel corso del procedimento presso terzi da parte del creditore, risultando necessari non soltanto la prova dell'invio della comunicazione, bensì anche quella relativa all'effettiva ricezione dell'atto da parte dei destinatari;

ritenuto che detta prova debba essere fornita, esclusivamente in via telematica e fino all'udienza di assegnazione delle somme, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia conseguenza di un differimento dell'udienza fissata in citazione;


ritenuto, conclusivamente, che la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione del procedimento presso terzi costituisca onere a carico del creditore e, per ciò stesso, del suo difensore, il quale potrà valersi di tutte le modalità di notifica consentite dalla legge,

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Torre Annunziata nonché comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede.

Torre Annunziata, 20.10.2022

Il Presidente della Terza Sezione

Dr. Francesco Abete


V.to
nulla osta

T.A. 20.10.2022

IL PRESIDENTE
Dot. Ernesto Aghina
